

N. 00229/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2009, proposto da:
Costruzioni Turistiche Immobiliari, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in
Genova, via Corsica 10/4;

contro

F.I.L.S.E. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico,
rappresentato e difeso dagli avv. Pier Paolo Traverso, Ernesto
Lavatelli, con domicilio eletto presso Ernesto Lavatelli in Genova,
Xx settembre37, anzi V.D'Annunzio2/102;
Regione Liguria;

per l'annullamento

della decisione n.712 del Direttore Generale della Filse spa del 28\5
\2009 avente ad oggetto il diniego della domanda per beneficiare del

contributo erogato ai sensi del docup obiettivo 2 (2000-2006) bando misura 1.2 sottomisura b2, pos. n. 925 e richiesta di risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.I.L.S.E. - Finanziaria Ligure Per Lo Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 19\8\2009, la società ricorrente impugna la decisione n.712 del Direttore Generale della Filse spa del 28\5\2009, avente ad oggetto il diniego della domanda per beneficiare del contributo erogato ai sensi del docup obiettivo 2 (2000-2006) bando misura 1.2 sottomisura b2, pos. n. 925.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

1)- Violazione e\o falsa applicazione del punto 4 del bando di attuazione del doc.U.P. obiettivo 2 (2000-2006) bando misura 1.2 "aiuti agli investimenti", sottomisura b2, pos. n. 925. Difetto di

presupposto. Travisamento dei fatti. Illogicità. Difetto di istruttoria.

2)- Violazione e/o falsa applicazione dei punti 4 e 11 del bando di attuazione del doc.U.P. obiettivo 2 (2000-2006) bando misura 1.2 “aiuti agli investimenti”, sottomisura b2, pos. n. 925. Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti. Illogicità. Difetto di istruttoria.

3)- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10bis della l.n.241\90 e s.m.i. in relazione al punto 11 del bando di attuazione del doc.U.P. obiettivo 2 (2000-2006) bando misura 1.2 “aiuti agli investimenti”, sottomisura b2, pos. n. 925. Difetto di presupposto. Eccesso di potere.

Veniva poi avanzata una generica richiesta di risarcimento dei danni subiti, con riserva di documentazione in corso di giudizio.

Si costituiva in giudizio FILSE che con successiva memoria replicava ai motivi di ricorso, confermando la legittimità del provvedimento impugnato.

Fissata l’udienza di discussione entrambe le parti producevano memorie difensive a sostegno delle rispettive tesi giuridiche.

All’udienza del 23\1\2014 la causa veniva trattenuta dal Collegio in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il rigetto della domanda di agevolazione presentata dal Co.T.IM. si fonda su una interpretazione formalistica del bando oltretutto erronea, per le considerazioni che vengono di seguito svolte.

Innanzitutto l'art. 4 individua soltanto le categorie di soggetti che possono essere destinatari del contributo.

La società ricorrente, rientra nella categoria "F", "costruzioni". Per tale categoria, che annovera una variegata tipologia di soggetti e strutture societarie costituite in tutte le forme previste dall'ordinamento giuridico, il bando destinava il contributo soltanto ai soggetti, iscritti al registro delle imprese, purchè "tecnicamente organizzati" cioè dotati di "struttura operativa" (ufficio, magazzino, attrezzature) risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese, struttura della quale l'impresa doveva avere la piena disponibilità entro la data di presentazione della domanda.

L'indicazione, contenuta nel bando costituisce con ogni evidenza soltanto uno strumento d'individuazione dei soggetti beneficiari, ma non fissa nessuna causa di esclusione, punto disciplinato invece dal successivo art. 11 dello stesso strumento.

L'articolo in questione, sotto la rubrica "documentazione obbligatoria" nell'indicare la documentazione obbligatoria, a pena d'inammissibilità, richiede soltanto: (sub 1) "una relazione illustrativa dell'organizzazione d'impresa, dell'attività e del programma degli investimenti", non la certificazione di essere "tecnicamente organizzata".

Era quindi sbagliato escludere dal contributo la società, non essendo richiesta, a pena di esclusione "la disponibilità dell'unità locale iscritta nella CCIAA e ubicata a S.Bartolomeo al Mare in piazza delle

Magnolie”, come invece si legge nel provvedimento.

La giurisprudenza amministrativa, che il collegio condivide (CdS IV n.6602\2011), è ferma nell’affermare che “le cause poste a pena di esclusione devono essere chiare e puntuali e, nell’eventuale incertezza interpretativa, deve essere favorita un’interpretazione meno restrittiva della stessa”.

Comunque, l’amministrazione procedente non avrebbe potuto escludere la ricorrente, non solo per l’assenza di una espressa causa di esclusione, quale quella individuata nel provvedimento gravato, ma perché risultavano agli atti documenti comprovanti, fino a prova contraria, l’esistenza del requisito richiesto per accedere ai finanziamenti europei di cui al “Documento unico di programmazione Obiettivo 2 (2000\2006), sottomisura B2 “sostegno ai piccoli investimenti”. Innanzitutto il certificato della CCIAA che attestava l’esistenza della disponibilità del locale utilizzato come sede organizzativa dell’impresa.

Come ha affermato la giurisprudenza (Cd SVI 27\11\2006 n. 6907) “l’iscrizione al registro delle imprese, ...come tipico delle pubblicità dichiarative, produce l’effetto giuridicamente rilevante di tutelare l’affidamento dei terzi in merito alla veridicità ed all’attualità dei dati pubblicizzati; e tanto sia con riferimento all’avvio che con riguardo alle modifiche che intervengono nella vita dell’impresa”.

Ma a prescindere da tutte le considerazioni finora svolte, l’amministrazione avrebbe dovuto ammettere la società ricorrente

poiché la stessa aveva dimostrato comunque il possesso del requisito in sede di osservazioni al preavviso di rigetto datato 15\4\2009 (doc. 9 ricorrente).

Come testimonia la documentazione versata in atti l'amministrazione, che già nel 2003 aveva riconosciuto un finanziamento alla CO.T.IM. in occasione del precedente bando, aveva certamente a disposizione il rinnovo del contratto di locazione, in essere tra le stesse parti dal 2002, che fino al 2014 individua come sede della società quella indicata nell'iscrizione alla CCIAA, identica a quella già conosciuta dalla FILSE nel precedente Bando e dichiarata come propria sede operativa nella relazione depositata, ai sensi dell'art. 11 del nuovo Bando a corredo della propria istanza.

Inoltre, la risposta al preavviso di rigetto è stata redatta ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445\2000, con la conseguenza della necessità per la PA di considerare provate le auto dichiarazioni ivi contenute, in assenza di prove sulla falsità delle dichiarazioni stesse, che determinerebbero il conseguente obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria (Cass. Civ. sez. lavoro n.12999\2003; sez.III n.18856 \2004; SSUU n.761\2001).

Infine questa sezione ha già affermato l'illegittimità della esclusione di domande di soggetti legittimati per la mancata produzione di documenti non compresi tra quelli elencati a pena d'inammissibilità dal bando regionale (Tar Liguria II n.66\2013).

Sempre in relazione ad ipotesi di controversie tra la FILSE e altri

soggetti esclusi dai finanziamenti da erogare la sezione ha affermato che “a fronte degli elementi forniti dalla ricorrente, tali da comportare l’inversione dell’onere della prova, l’amministrazione resistente non ha fornito invece, alcun riscontro documentale atto a costituire prova idonea della mancata presentazione dei documenti richiesti dal bando”. (Tar Liguria II n.65\2013).

Del tutto ingiustificate, infine, appaiono al Collegio le considerazioni svolte da FILSE nel provvedimento di rigetto della domanda di contributo, relative alla impossibilità d’integrazione successiva della documentazione che si assume obbligatoria.

Questo Tribunale ha specificamente affermato sul punto che”sono del tutto ingiustificati i timori manifestati dall’Ente (FILSE) in ordine al pericolo di violazione della par condicio delle imprese concorrenti (al finanziamento), nel caso di accoglimento della’integrazione documentale presentata dall’odierna ricorrente, poiché tale integrazione è stata effettuata a seguito di specifico rilievo dell’amministrazione e non è valsa a sanare la mancanza di alcun documento richiesto a pena d’inammissibilità dal bando” (Tar Liguria II n.1136\2013).

Il ricorso va conclusivamente accolto ed annullato l’atto impugnato, non senza censurare la condotta difensiva dell’amministrazione che, a fronte di pronunce di questo giudice su questioni analoghe, non ha provveduto in autotutela ad annullare i propri provvedimenti.

Dall’annullamento del provvedimento impugnato, per l’unica ragione

formale ostativa al suo riconoscimento, deriva l'accertamento del diritto di parte ricorrente al contributo "de minimis" di €. 98.220,74 su 327.402,48. (30% della spesa d'investimento sostenuta diluito in tre anni. Reg CE n.1998\2006 artt. 87-88 trattato CE).

Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni, posto che l'accertamento del diritto al richiesto contributo elimina in radice la lesione posta a fondamento della domanda di risarcimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- 1)-annulla l'atto impugnato;
- 2)-accerta il diritto della società ricorrente ad ottenere il contributo richiesto nella misura di legge (€. 98.220,74);
- 3)-condanna la resistente FILSE al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di €.3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23

gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore

Paolo Peruggia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)